

ACCORDO QUADRO

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA

METROPOLITANA DI ROMA - LINEA B1

DIRAMAZIONE DELLA LINEA B
PIAZZA BOLOGNA – PIAZZA CONCA D'ORO

COMMITTENTE: ROMA METROPOLITANE S.r.l.

**APPALTATORE: ATI Salini Costruttori S.p.A. (Mandataria) - Maire Engineering
S.p.A., I.CO.P. S.p.A., Tecnopali Mediterranea S.r.l. (Mandanti)**

IMPRESE ESECUTRICI : METRO B1 S.c.a r.l.
RI.MA.TI. S.c.a r.l.

Il giorno 3 del mese di novembre dell' anno 2006, presso i locali del Cantiere Metro B1, piazza Conca d'Oro in Roma, sono convenuti:

▪ **Società Consortili "Metro B1 a.r.l" e "RI.MA.T.I. a.r.l." - Rappresentate da:**

Dr. Alberto Liberatori

Ing. Francesco Paolo Masciangelo

Dr. Stefano Camillò

▪ **Feneal Uil Provincia di Roma – Rappresentata da :**

Anna Pallotta

Roberto Di Marco

Iulian Manta

▪ **Filca Cisl Provincia di Roma – Rappresentata da :**

Attilio Vallocchia

Donato Bonanni

▪ **Fillea Cgil Provincia di Roma - Rappresentata da :**

Domenico Petrocchi

▪ **le RSA/RSU di cantiere**

Vincenzo De Santis

Vincenzo Ferrara.

Scopo dell'incontro la definizione di un Accordo Quadro avente per oggetto la "Realizzazione della Metropolitana di Roma – Linea B1 – Diramazione della Linea B – tratta Piazza Bologna – Piazza Conca d'Oro".

1. PREMESSA

Il Comune di Roma, Segretariato Generale - Il Direzione Contratti (successivamente ceduto a Roma Metropolitane S.r.l.), ha affidato, in data 26 luglio 2004, all'ATI costituita dalle Imprese Consorzio Stabile Rialto (Mandatario), Maire Engineering S.p.A. (Mandante), Maire Lavori S.c. a r.l. (mandante), I.CO.P. S.p.A. (Mandante) e Tecnopali Mediterranea S.r.l. (Mandante) l'appalto dei lavori "Linea B1: Diramazione della Linea B Tratta Bologna – Conca D'Oro".

Successivamente:

- in data 2 dicembre 2005, la Salini Costruttori S.p.A. ha acquistato dalla Rialto S.r.l. il ramo d'azienda "Lavori di linee Metropolitane";*
- in data 28 dicembre 2005 La Maire Engineering S.p.A. ha incorporato la Maire Lavori S.c. a r.l.;*
- in data 10 gennaio 2006 viene modificato il mandato collettivo di rappresentanza dell'ATI che risulta essere: Salini Costruttori S.p.A. (Mandatario), Maire Engineering S.p.A. (Mandante), I.CO.P. S.p.A. (Mandante) e Tecnopali Mediterranea S.r.l. (Mandante).*
- in data 27 ottobre 2004 vengono costituite, per la realizzazione dei lavori. le Società Consortili METRO B1 a r.l. e RI.MA.T.I. a r.l..*

La costruzione della Metro B1 nel comune di Roma che si diramerà da Piazza Bologna verso Piazza Conca d'oro, rappresenta un momento estremamente importante non solo per quanto riguarda il sistema delle comunicazioni urbane ma anche per quanto attiene ai risvolti economico-sociali ed occupazionali dell'area metropolitana romana.

Le difficoltà tecniche collegate ad una tratta da costruirsi per la maggior parte in galleria con tempi e costi strettamente definiti, richiedono da parte delle Società Consortili, realizzatrici dell'opera, uno sforzo tecnico organizzativo rilevante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Alla luce di quanto sopra le parti, con il presente accordo, intendono definire preventivamente alcuni punti essenziali della regolamentazione delle relazioni sindacali e contrattuali che si terranno durante l'intero corso dei lavori.

Essendo l'opera da realizzarsi su un ambito territoriale vasto, con l'insediamento di diverse aree operative, le parti intendono regolare i rapporti contrattuali attraverso un'omogeneità normativa e sindacale che rispecchi lo schema tecnico – organizzativo delle Consortili.

2. RELAZIONI SINDACALI

Le parti, fermo restando il sistema di relazioni sindacali consolidatosi a livello nazionale le cui modalità di attuazione sono parte integrante del vigente CCNL Edili Industria, convengono sulla necessità di consolidare un modello di relazioni sindacali partecipativo che rafforzi consapevolezza, competenze e responsabilità reciproche attraverso un flusso continuo di informazioni, un programma di consultazioni e una sede di valutazione e di analisi congiunta delle tematiche più rilevanti.

Gli incontri, per l'esame complessivo delle problematiche di cantiere, avverranno su richiesta di una delle parti firmatarie e con comunicazione scritta di almeno 48 ore.

Gli stessi avranno per oggetto:

- *lo stato di avanzamento dell'opera ed il rispetto dei programmi;*
- *le previsioni occupazionali ed i fabbisogni di formazione*
- *la verifica della regolarità contributiva delle imprese a qualsiasi titolo presenti in cantiere, attraverso l'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello Unico istituito presso la Cassa Edile di Roma, ovvero, laddove non ancora istituito, di documenti di regolarità rilasciati dai tre Enti interessati (INPS, INAIL, Casse Edili);*
- *lo stato di rapporti con le istituzioni locali ed eventuali problemi che potrebbero insorgere durante il prosieguo dei lavori;*
- *l'applicazione della normativa riguardante l'orario, la sicurezza ed igiene sul lavoro;*
- *i lavoratori occupati, distinti per livello e tipologia contrattuale;*
- *la verifica della la possibilità di ricollocare, all'interno del cantiere, le eventuali maestranze in esubero dalle singole Società.*

3. NORMATIVA APPLICABILE

Tutte le imprese, a qualsiasi titolo, addette alla realizzazione dell' Opera, dovranno rispettare quanto previsto in materia di lavoro dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro applicato.

In particolare, le imprese addette alla realizzazione dei lavori edili, dovranno osservare:

- a) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili ed Affini del settore Industria;*
- b) I contratti Integrativi per la Provincia di Roma per i lavoratori del settore dell'edilizia, laddove non derogati e/o sostituiti da eventuali accordi stipulati tra le Parti in conformità di quanto previsto dall'allegato 25 (Concertazione Grandi Opere) del C.C.N.L. Edili del 20 maggio 2004, avendo come riferimento il Sistema degli Enti Bilaterali Contrattuali (Cassa Edile, Scuola Edile, C.T.P.) di livello territoriale;*
- c) Il presente Accordo Quadro, laddove applicabile;*
- d) Le Società Consortili si impegnano a sensibilizzare tutte le imprese coinvolte nelle lavorazioni, ed in particolare quelle che svolgeranno opere specialistiche, limitatamente alle maestranze assunte in loco, ad applicare il contratto integrativo provinciale di Roma con il relativo versamento alle casse edili.*

4. SALUTE E SICUREZZA

Le parti si danno reciprocamente atto che l'efficacia di un sistema di gestione integrata salute – sicurezza si realizza con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati per garantire il massimo rispetto integrale della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.L.vo 626/94 e 494/96, Direttiva Cantiere e successive modifiche ed integrazioni).

Si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Inoltre, le OO.SS., attraverso RSA/RSU e RLS, avranno accesso ad informazioni circa l'andamento degli infortuni e delle visite ispettive che riguarderanno il cantiere.

Il sistema di relazioni sarà articolato a livello territoriale su richiesta delle parti firmatarie, al fine di esaminare congiuntamente i risultati delle azioni compiute in materia di sicurezza in virtù del presente accordo quadro.

In tali incontri sarà esaminato lo stato di applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.

Le parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento per la tutela della sicurezza nel cantiere della B1.

In conformità con le disposizioni di legge, le parti verificheranno, inoltre, che ogni singolo sub appaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalla legge in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro; verrà posta particolare attenzione affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni mansione dal protocollo sanitario del medico competente.

Data la complessità dei lavori, a livello di aree operative ed opere da realizzare, al fine di garantire la sicurezza delle maestranze, degli impianti, delle stesse opere, nonché l'incolumità di soggetti terzi, le Consortili adotteranno idonee soluzioni atte a garantire la sicurezza durante le sospensioni di lavoro, anche attraverso l'impiego di sistemi di controllo e di limitazione degli accessi, quali i servizi di guardiania e di videosorveglianza.

La videosorveglianza, al solo fine di controllo degli accessi, potrà rimanere in funzione, anche durante il normale orario di lavoro, avendo cura di non riprendere personale impegnato in fasi lavorative.

Ai lavoratori dell'opera verranno forniti i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) ivi compresa la dotazione di idoneo vestiario di lavoro, sia estivo che invernale.

I programmi di formazione relativi ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e quelli per i singoli lavoratori, nell'ambito di quanto previsto dal CCNL del settore delle costruzioni, saranno concordati a livello territoriale e svolti in collaborazione con il

CTP della Prov. di Roma, con il quale le Società Consortili da tempo hanno istituito un rapporto di collaborazione.

Considerando il cantiere nella sua unitarietà e la particolarità delle opere da realizzarsi, le Società Consortili, in aggiunta a quanto dispongono le norme contrattuali e di legge in materia, accordano:

- *l'elezione di un numero di RLS sufficiente a coprire tutti i fronti di lavoro nei diversi turni, da designarsi secondo quanto disposto dal D.L.vo 626/94 ed individuabili anche tra i membri delle RSA/RSU;*
- *agli RLS un numero di ore di permessi retribuiti pari a 16 ore annue, atteso che gli stessi sono in numero superiore a quello previsto dalla normativa vigente;*
- *ore di permesso annue retribuite ad ogni singolo lavoratore, al fine di consentire allo stesso la partecipazione a programmi di formazione, corsi, lezioni e seminari tenuti da esperti designati dai rappresentanti dei lavoratori e/o dall'azienda, utilizzando il supporto del Comitato Tecnico Paritetico di Roma, sulla base del P.O.S.. Le OO.SS. potranno avvalersi della presenza dei propri esperti in un coordinamento di verifica con cadenza mensile tra Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, RSPP delle Società Consortili, RLS, CTP di Roma. Tali soggetti potranno riunirsi ed effettuare verifiche in cantiere su richiesta di una delle parti interessate.*

5. LOGISTICA DI CANTIERE

Saranno predisposti alloggi per i lavoratori partecipanti alla realizzazione dell'opera che, avendo luogo di residenza e/o domicilio diverso da quello di lavoro, non possano rientrare agevolmente alla propria abitazione alla fine del proprio turno di lavoro. Quanto precede in relazione alle possibilità logistiche delle aree a disposizione.

Gli alloggi di cui sopra dovranno essere costruiti secondo le disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene.

Compatibilmente con la disponibilità, gli alloggi saranno assegnati al personale la cui dimora, dichiarata all'atto dell'assunzione o risultante dai documenti del lavoratore,

sia fuori dalla regione Lazio. Eventuali casi in cui, nonostante i lavoratori provengano da comuni all'interno della Regione, i tempi di percorrenza risultino essere particolarmente disagiati o gli orari dei mezzi pubblici incompatibili con gli orari di lavoro saranno diversamente valutati attraverso il coinvolgimento delle RSA/RSU.

Sarà inoltre verificata la disponibilità del Comune di Roma a concedere ulteriori spazi, nelle vicinanze dei campi esistenti, per la realizzazione di alloggi aggiuntivi.

Le parti si impegnano, ognuna attraverso i propri canali, a verificare la fattibilità della proposta.

Le Società Consortili si impegnano a garantire la massima pulizia all'interno di ogni singolo alloggio nonché l'installazione di presa TV.

Le suddette Società si impegnano altresì a realizzare:

- *Un sistema di lavanderia, con ritiro settimanale, ad uso dei dipendenti che alloggiano nei campi base, da realizzarsi attraverso la stipula di una convenzione con ditte esterne il cui costo sarà, quanto agli indumenti civili, a carico degli utilizzatori, quanto ai soli indumenti da lavoro, forniti dalle Consortili, a carico di queste ultime;*
- *Una sala per attività ricreativa.*

Nelle aree operative principali è istituito un servizio mensa, mediante stipula di appalto con società specializzate nella fornitura e gestione di mense aziendali, che garantisce il mantenimento di idonei standard qualitativi.

Il servizio istituito fornirà a tutti i lavoratori che permangono in cantiere, anche in caso di C.I.G. e intemperie stagionali, le seguenti somministrazioni:

- *Per i lavoratori che pernottano in cantiere: la colazione e i due pasti principali per ogni giorno lavorativo ed anche nei giorni non lavorativi qualora detti lavoratori non usufruiscano del rientro presso la propria abitazione;*
- *Per i lavoratori che rientrano giornalmente presso le proprie abitazioni: un pasto principale.*

Per pasto principale si intende la consumazione di un pasto caldo così composto:

- *un primo piatto;*

- un secondo piatto con contorno e pane;
- una frutta con bevande analcoliche.

All' attivazione dei turni, o in occasione di lavorazioni che comportino orari particolari o prolungati, il servizio stesso dovrà essere erogato ed eventualmente esteso tenendo conto dell'articolazione dell'orario e delle diverse esigenze organizzative.

Il concorso spese a carico dei lavoratori a fronte dell'erogazione del servizio di mensa è stabilito in € 0,50 per ogni pasto ad esclusione della colazione.

Inoltre, al personale che alloggia nelle strutture di cantiere saranno riconosciute, attraverso rimborso in busta paga, le spese di viaggio lordizzate, dalla propria dimora al luogo di lavoro, nella misura di n. 1 biglietto a/r in treno Eurostar 2° classe, ogni due settimane di presenza in cantiere.

Restano tuttavia ferme le diverse modalità di erogazione e refusione previste dai vari subappaltatori a copertura delle spese di viaggio delle maestranze, così come gli eventuali servizi alternativi di trasporto ai medesimi garantiti.

6. ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Le parti convengono a livello territoriale e/o delle aree operative, unitamente alle RSA/RSU, sul ricorso:

- *A forme di organizzazione di lavoro a turni;*
- *A regimi di orario settimanale e/o plurisettimanale, a squadre definite, sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati, notturni, festivi e le relative condizioni normative e retributive, nei limiti di quanto consentito da norme di legge e di contratto. Ogni accesso ed uscita dai cantieri verrà controllata attraverso apposita rilevazione elettronica per tutte le maestranze impegnate nell'Opera;*
- *A modalità di rientro periodico dei lavoratori nei luoghi di provenienza, anche attraverso, laddove possibile, forme flessibili dell'orario di lavoro e le relative compensazioni.*

7. ATTIVITA' SINDACALE

Le Società Consortili dovranno mettere a disposizione delle RSA/RSU, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale con bacheche, telefono e fax all'interno del Campo Base di Conca d'Oro e del campo dell'Area Operativa Nomentana.

8. MERCATO DEL LAVORO

Le parti convengono che i lavori in parola costituiscono occasione per dare concreta risposta alle esigenze sociali del mercato del lavoro locale.

Fermo restando le diverse forme di assunzione previste dal C.C.N.L. di categoria, le imprese che opereranno nel cantiere, utilizzeranno, per quanto possibile, le assunzioni a tempo indeterminato considerando che le stesse, per la particolarità del settore edile, potranno essere risolte al termine della parte di opera o fase lavorativa per la quale il dipendente è stato assunto.

Le Società Consortili, pertanto, daranno indicazione alle imprese subappaltatrici di favorire l'assunzione, in quantità e qualità professionali adeguate alle esigenze operative, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità delle circoscrizioni dove ha sede l'unità produttiva, fatte salve le esigenze di ricollocazione al lavoro di propri dipendenti occupati in lavori ultimati e/o in fase di ultimazione.

In ogni caso, per specializzazioni professionali di difficile reperimento, l'assunzione della manodopera necessaria potrà essere recepita sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.

Inoltre, onde favorire la ricollocazione di personale dipendente dalle imprese che, all'approssimarsi dell'ultimazione delle lavorazioni ad esse affidate, si vedano costrette ad effettuare riduzioni di personale, nel rispetto delle norme contrattuali e di Legge, verrà istituito, attraverso il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, un sistema di comunicazione tra le società coinvolte nelle lavorazioni.

Le attività di formazione saranno concordate tra le parti e svolte in collaborazione con i relativi Enti Bilaterali di settore, competenti per territorio. I nominativi dei partecipanti ai corsi ed ammessi all'idoneità di mestiere saranno portati a conoscenza delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera.

9. AFFIDAMENTI A TERZI E SUBAPPALTI

Le Società Consortili affideranno ad imprese terze lavori ed opere nei limiti di legge e del contratto di appalto.

Le imprese terze, impegnate nell'esecuzione dei lavori, dovranno integralmente applicare, nei confronti dei loro dipendenti, le norme previste dalla contrattazione nazionale, territoriale ed aziendale di riferimento.

Le Società Consortili, nel rispetto di quanto convenuto ed attuato a livello nazionale in tema di D.U.R.C. (Avviso Comune del 16.12.2003 e Convenzione INPS, INAIL, e Cassa Edile sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15.04.2004), verificheranno costantemente, attraverso la Cassa Edile, il livello di regolarità contributiva e contrattuale delle imprese impegnate, vincolando il pagamento dei S.A.L. e del relativo saldo finale al Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla Cassa Edile, rispondendone come per legge in vigore.

Quanto sopra verrà attuato mediante l'inserimento, tra le condizioni contrattuali di lavori ed opere, di apposite clausole di salvaguardia per le eventuali violazioni degli impegni normativi e contrattuali che dovessero verificarsi.

Le Consortili, nel caso in cui vengano accertate dagli organi istituzionali competenti inadempienze, retributive e/o contributive, interverranno, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla normativa, utilizzando somme maturate dall'affidatario e/o sub appaltatore inadempiente per S.A.L. non liquidati e/o somme a garanzia, per erogazioni di importi accertati in favore dei lavoratori, nel rispetto delle leggi in vigore.

Le Consortili potranno in essere un sistema efficace di monitoraggio e controllo della forza lavoro complessivamente impegnata, al fine di contrastare efficacemente eventuali violazioni in tema di sicurezza nonché il regolare adempimento degli obblighi contrattuali e la qualità di esecuzione delle opere.

I controlli sulla regolarità degli adempimenti contrattuali e normativi saranno attivati in sinergia con la Cassa Edile di Roma, il CTP di Roma e con gli Enti istituzionali preposti INPS, INAIL, D.P.L./S.I.L. – ASL.

Non sarà consentito l'accesso ai cantieri a personale e mezzi non preventivamente accreditati o censiti dalle Consortili.

Tutti i lavoratori impegnati nell'opera saranno muniti di cartellino identificativo riportante fotografia, generalità, dati anagrafici e l'azienda di appartenenza.

Nel caso in cui dovessero emergere, anche su segnalazione delle OO.SS., RSA e RSU, palesi violazioni di norme di legge e/o di contratto, le Consortili, dopo opportune verifiche, promuoveranno azioni conseguenti, mirate al ripristino delle regole, non escludendo, in funzione della gravità di quanto accertato, l'adozione di idonei provvedimenti di rescissione contrattuale ed immediato allontanamento, dalle aree di cantiere, dell'intero complesso aziendale del subappaltatore.

10. PREMIO DI RISULTATO

Le parti firmatarie concordano la definizione di un premio di risultato e le relative modalità di erogazione, attraverso il pieno coinvolgimento delle maestranze, per il tramite dei propri rappresentanti sindacali che, di concerto con i singoli rappresentanti aziendali, ed in attuazione del modello partecipativo di cui al punto 2) del presente accordo, individueranno periodicamente opere e/o fasi lavorative costituenti gli obiettivi da raggiungere, nonché i tempi della loro realizzazione.

Il suddetto incentivo, consistente nella maggiorazione della paga oraria, calcolata per le sole ore ordinarie effettivamente lavorate, verrà anticipato con cadenza mensile o con altra periodicità, comunque legata al raggiungimento degli obiettivi, che dovrà essere appositamente concordata tra i rappresentanti delle parti, i quali altresì valuteranno le eventuali soluzioni compensative da attuare per le ipotesi di mancato compimento delle opere e/o fasi pattuite, dovuto a cause alle parti non imputabili.

Per la determinazione delle ore necessarie al raggiungimento dell'incentivo, ma non per il calcolo dello stesso, saranno considerate utili le ore di assenza imputabili ai seguenti eventi:

- Infortuni;*
- Malattia con ricovero ospedaliero;*
- Visite mediche certificabili presso aziende ospedaliere o del circuito SSN;*

- *Permessi sindacali ed individuali di cui all'Art. 5 C.C.N.L.;*
- *Ore di Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria;*

Non saranno considerate le ore di ferie limitatamente al 50% di quanto previsto dal C.C.N.L., con conguaglio al mese di dicembre di ogni anno.

La maggiorazione della paga oraria verrà calcolata per le sole ore ordinarie effettivamente lavorate, nella seguente misura:

- a) *Per tutti quei lavoratori che lavoreranno per l'intero mese sarà riconosciuto un premio pari alla maggiorazione del 13% delle ore ordinarie lavorate;*
- b) *Per tutti quei lavoratori che effettueranno un orario mensile ridotto di un massimo di n° 8 ore, tale premio sarà pari alla maggiorazione del 9% delle ore ordinarie lavorate.*
- c) *Per tutti quei lavoratori che effettueranno un orario mensile ridotto di un massimo di n° 24 ore, tale premio sarà pari alla maggiorazione del 4% delle ore ordinarie lavorate.*
- d) *Per orari di lavoro mensile inferiori non sarà riconosciuto alcun incentivo.*

Tale erogazione potrà essere assorbita, in tutto o in parte, da successive ed analoghe previsioni contrattuali aziendali.

Il premio di risultato, come sopra definito, sarà riconosciuto a tutte le maestranze delle Società Consortili nonché a quelle in forza presso i subappaltatori con i quali verranno stipulati contratti di subappalto successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Quanto a questi ultimi, devono tuttavia intendersi esclusi dall'applicazione del suddetto sistema premiante:

- *i subappaltatori che applichino, nella loro impresa, sistemi premianti tali da riconoscere e garantire, alle proprie maestranze, condizioni di pari o miglior favore rispetto a quelle derivanti dal sistema come sopra articolato, e che dovranno essere specificatamente certificate attraverso apposita documentazione;*

- *i subappaltatori chiamati a svolgere, all'interno del cantiere, opere di durata inferiore a mesi uno, da intendersi quale tempo di prestazione lavorativa di ogni singolo operaio;*

11.DECORRENZA DELL'ACCORDO

*Le parti espressamente concordano e pattuiscono che il presente accordo produrrà i propri effetti a decorrere dalla data del **01 novembre 2006**.*

Roma lì

Le Società Consortili (Metro B1 a.r.l. e RI.MA.T.I. a.r.l.)

FILCA CISL

FENEAL UIL

FILLEA CGIL

RSA/RSU